



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI-PESCARA

Decreto n. 4483/2018

Prot. n. 73809 del 23.11.2018

Titolo III classe 7

**AVVISO**

**PER L'IMMATRICOLAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE DIDATTICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2017 E AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 616/2017 ("PeF24")**

**ANNO ACCADEMICO 2018/2019**

**SCADENZA IMMATRICOLAZIONE ORE 13:00 DEL 21.12.2018**

**IL RETTORE**

- VISTA** la Legge n. 168 del 09.05.1989, ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle Università;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012;
- VISTO** Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 158 del 4.03.2013;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 863 del 16.12.2013;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'art. 1, commi 180 e 181;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, in materia di "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;
- VISTO** Il Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- VISTE** le Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario - versione 1.1 del novembre 2017 -, adottate e fatte proprie dall'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 26014;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259 in materia di "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. 19/2016";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, concernente "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59" ed in particolare l'art. 3, comma 1;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017 emanata a chiarimento delle modalità e procedure di acquisizione dei 24 crediti formativi universitari di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017;
- RICHIAMATO** il D.R. n. 2625 prot. n. 54724 del 31.10.2017, con il quale è stato costituito il Comitato Ordinatore dei Percorsi formativi specifici ex D.M. 616/2017;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 35168 del 13.12.2017, emanata a chiarimento delle modalità e procedure di acquisizione dei cd "24 crediti formativi universitari" per i dottorandi;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 3675 del 07.02.2018, avente ad oggetto "Acquisizione dei c.d. 24 crediti formativi universitari di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 10 agosto 2017, n. 616";
- VISTE** le disposizioni ministeriali in materia di procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi di formazione superiore in Italia, per l'A.A. 2018/2019;
- RICHIAMATO** il Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019;
- RICHIAMATO** il verbale del Comitato Ordinatore del "PeF24", riunitosi in data 06.09.2018, con il quale è stata proposta la riattivazione del Percorso in esame per l'A.A. 2018/2019;
- VISTO** il Decreto legislativo 10.08.2018 n.101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del*

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";*

- RICHIAMATO** il verbale del Comitato Ordinatore del "PeF24", riunitosi in data 1°.10.2018, con il quale sono stati approvati un nuovo piano didattico, l'elenco degli esami offerti dall'Ateneo e automaticamente riconoscibili e previste alcune modifiche al Regolamento didattico del "PeF24" adottato nell' A.A. 2017/2018;
- RICHIAMATE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09.10.2018 e del 23.10.2018, con le quali è stata approvata la riattivazione presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, per l'A.A. 2018/2019, del Percorso Formativo Specifico per l'acquisizione dei 24 CFU, validi come requisito di accesso ai ruoli della docenza nella scuola secondaria superiore (d'ora in avanti "PeF24") e il relativo Regolamento didattico con le modifiche e le integrazioni proposte dal Comitato Ordinatore;
- RICHIAMATO** il D.R. n. 22 prot. n. 2393 del 12.01.2018, in ordine all'istituzione del Corso in riferimento e all'emanazione del relativo Regolamento Didattico;
- RICHIAMATO** il D.R. n. 4479 prot. n. 73773 del 23.11.2018 con il quale è stato modificato il Regolamento Didattico del Corso;
- TENUTO CONTO** che sono da intendersi studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico anche gli studenti Ud'A regolarmente iscritti A.A. 2017/2018 che prevedono di laurearsi nelle sessioni autunnale e straordinaria;

## DECRETA

### Art. 1 - ATTIVAZIONE

1. È attivato presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, per l'A.A. 2018/2019, il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ("PeF24"), di cui al Decreto Legislativo n. 59/2017 e al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 616/2017.

### Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL "PeF24"

1. Sono ammessi al "PeF24" dell'Ud'A:
  - a. quanti in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, diploma di secondo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM di conseguimento del titolo;
  - b. studenti iscritti in corso o fuori corso ai Corsi di Laurea Magistrale oppure al IV o V anno della Magistrale a Ciclo unico quinquennale oppure al V o VI anno della Magistrale a ciclo unico sessennale, presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio " di Chieti-Pescara (d'ora in avanti Ud'A), in regola con la posizione

- contributiva per gli anni accademici pregressi e che abbiano già pagato la prima rata dei contributi universitari A.A. 2018/2019;
- c. studenti Ud'A iscritti in corso o fuori corso all'A.A. 2017/2018, in regola con la posizione contributiva, che al momento dell'immatricolazione al PeF24 hanno già presentato domanda di laurea per le sessioni autunnale e straordinaria;
  - d. studenti iscritti ad una Scuola di Specializzazione o ad un Dottorato di Ricerca Ud'A.
2. Sono ammessi all'immatricolazione e frequenza del "PeF24" anche coloro che siano in possesso di un titolo conseguito all'estero ed equiparabile a Laurea di II Livello. I suddetti candidati sono tenuti a produrre i documenti di studio di cui alle disposizioni ministeriali in materia di procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l'A.A 2018/19 presso le Istituzioni della Formazione Superiore (*vedi successivo art. 11 comma 5 del presente Avviso*).
  3. Sono tenuti ad immatricolarsi al "PeF24" seguendo la procedura di cui al successivo art. 11 del presente Avviso, anche coloro che intendono ottenere il riconoscimento totale dei 24 CFU maturati nella carriera pregressa, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. n. 616/2017.
  4. È data altresì facoltà di immatricolarsi al percorso formativo agli iscritti al "PeF24" attivato presso l'Ud'A nell'A.A. 2017/2018, in regola con le tasse, che non hanno conseguito tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio attraverso i relativi insegnamenti, e intendono completarli con l'iscrizione alla nuova edizione. I crediti maturati e le attività eventualmente riconosciute nel precedente percorso 24 CFU sono da intendersi automaticamente convalidati.
  5. Non sono ammessi all'immatricolazione e frequenza del "PeF24" quanti già iscritti al medesimo Percorso presso altro Ateneo.
  6. Non sono ammessi all'immatricolazione e frequenza del "PeF24" gli studenti iscritti a corsi di studio presso altri Atenei o Istituzioni Accademiche, a meno che non siano già in possesso di uno dei titoli di II livello di cui al precedente comma 1, lett. a.
  7. Per i candidati di cui al comma 1, lett. b, c e d del presente articolo, fa fede il possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di immatricolazione on-line.
  8. L'interessato che al momento della presentazione della domanda sia già in possesso di un titolo di studio di II Livello e risulta attualmente iscritto ad un corso di laurea di I Livello dell'Ateneo, potrà partecipare al "PeF24" esclusivamente in qualità di laureato.
  9. L'immatricolazione al "PeF24" è compatibile con la contemporanea iscrizione ai corsi singoli offerti dall'Ateneo di cui all' Allegato 3) al Manifesto degli Studi: "Disciplina iscrizioni a singoli insegnamenti".

### **Art. 3 – OFFERTA FORMATIVA DEL PERCORSO "PeF24" Ud'A**

1. Il "PeF24" è articolato in insegnamenti da 6 CFU non frazionabili, in ciascuno degli ambiti disciplinari previsti dall'art. 3, comma 3 lett. a) b) c) e d) del D.M. 616/2017.
2. Ad ogni CFU corrispondono 6 ore di didattica frontale. Ogni insegnamento comprenderà pertanto 36 ore di didattica frontale.
3. Ciascuno degli insegnamenti verrà attivato solo nel caso in cui raggiunga un numero minimo di iscrizioni pari a 20.

4. Non è previsto l'obbligo di frequenza.
5. Gli insegnamenti sono così organizzati:

**Tabella attività formative "PeF24" – A.A. 2018/2019**

<b>AMBITO A - PEDAGOGIA</b>	<b>INSEGNAMENTI</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>
	Pedagogia generale e dell'inclusione	M-PED/01	6
	Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza	M-PED/02	6
<b>AMBITO B - PSICOLOGIA</b>	<b>INSEGNAMENTI</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>
	Psicologia dell'insegnamento-apprendimento in ambito scolastico	M-PSI/04	6
	Psicologia dei processi relazionali e benessere in ambito scolastico	M-PSI/04	6
<b>AMBITO C - ANTROPOLOGIA</b>	<b>INSEGNAMENTI</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>
	Etica delle relazioni	M-FIL/03	6
	Antropologia culturale	M-DEA/01	6
	Antropologia sociale	M-DEA/01	6
<b>AMBITO D 1 – METODOLOGIE E DIDATTICHE</b>	<b>INSEGNAMENTI</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>
	Pedagogia sperimentale	M-PED/04	6
	Progettazione educativa	M-PED/04	6
<b>AMBITO D 2 – METODOLOGIE E DIDATTICHE SPECIFICHE</b>	<b>INSEGNAMENTI</b>		
	Didattica delle lingue straniere moderne	L-LIN/02	6
	Teoria e storia della traduzione	L-LIN/02	6
	Didattica dell'italiano L2	L-LIN/02	6
	Attività sportive adattate	M-EDF/02	6
	Sport di squadra e sport adattato	M-EDF/02	6
	Sport individuali	M-EDF/02	6
	Didattica della storia	M-STO/04	6
	Didattica dell'italiano	L-FIL-LET/12	6
	Didattica della filosofia	M-FIL/06	6
	Didattica dell'economia	SECS-P/01	6
	Didattica della matematica	MAT/04	6
	Didattica del disegno e delle rappresentazioni grafiche	ICAR/17	6

6. Il calendario e la sede delle lezioni saranno resi noti con successivo Avviso, che verrà pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce, pertanto, tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli aventi diritto.

#### **Art. 4 – ESAMI DI PROFITTO**

1. La prenotazione degli esami di profitto avverrà esclusivamente in modalità on-line.
2. Effettuato il collegamento all'apposito servizio on-line <http://udaonline.unich.it>, gli aspiranti dovranno osservare le **fasi procedurali di seguito indicate**:

- Effettuare il "Login" per entrare nell'Area riservata, inserendo le credenziali di accesso (username e password) in loro possesso;
  - selezionare la voce esami;
  - selezionare la voce appelli;
  - selezionare l'icona azzurra;
  - cliccare sull'esame e selezionare la voce "prenotati all'appello"
- Il sistema consente di controllare le prenotazioni effettuate cliccando su "bacheca prenotazioni".
- Gli iscritti possono successivamente prendere visione del voto assegnato, accedendo all'area riservata e selezionando la voce "Bacheca esiti".
3. Non verranno verbalizzati gli esami sostenuti dagli iscritti che non siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti.

## Art. 5 – DOMANDE DI RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ PREGRESSE

1. Gli studenti che intendano avanzare richiesta di riconoscimento dei crediti formativi maturati nella precedente carriera universitaria, sono tenuti a compilarla sui moduli sottoindicati, reperibili sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>:
- **Mod. a**, riservato a coloro che intendono ottenere il riconoscimento totale dei 24 CFU
  - **Mod. b**, riservato agli studenti iscritti all'Ud'A
  - **Mod. c**, riservato ai laureati magistrali presso altre Università e laureati magistrali Ud'A.
- La domanda deve essere inserita in formato PDF nell'apposita sezione della procedura di immatricolazione on-line e si intenderà validamente presentata con il pagamento dell'imposta fissa di bollo (€ 16,00) da effettuarsi mediante il MAV scaricabile dalla propria Area personale - che l'Ateneo provvederà ad emettere in sede di perfezionamento dell'immatricolazione - o in alternativa mediante carta di credito anche non intestata allo studente, seguendo le istruzioni riportate a video.
2. Le domande di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto crediti maturati in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare nell'ambito di:
- a. corsi di studio universitari o accademici;
  - b. master universitari o accademici di primo e di secondo livello;
  - c. dottorati di ricerca;
  - d. scuole di specializzazione.
3. Per ciascuna delle attività di cui si chiede il riconoscimento devono essere precisati:
- l'ambito per cui si intende chiedere il riconoscimento;
  - l'Università e il corso di studio presso cui l'attività formativa è stata svolta;
  - l'esatta denominazione;
  - i CFU, se presenti;
  - il settore scientifico disciplinare, se presente;
  - la votazione e la data di superamento dell'esame;
4. I crediti formativi di cui al comma precedente potranno essere riconosciuti solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito specificate:
- a. siano relativi ai settori scientifici disciplinari di cui all'art. 3 del D.M. n. 616/2017, ossia:
    - per l'ambito disciplinare "pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione": tutti i settori M-PED;
    - per l'ambito disciplinare "psicologia ": tutti i settori M-PSI;
    - per l'ambito disciplinare "antropologia" : M-DEA/01, M-FIL/03;
    - per l'ambito disciplinare "metodologie e tecnologie didattiche generali": M-PED/03 e M-PED/04 nonché, in relazione alla classe concorsuale, i settori indicati negli allegati

- B e C al D.M. n. 616/2017, a condizione che le relative attività siano declinate nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche.
- b. siano coerenti in misura significativa con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli Allegati A e B del D.M. 616/2017.
5. Le domande di riconoscimento crediti saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Ordinatore del PeF24.
6. Sono da intendersi accolte automaticamente le richieste aventi ad oggetto:
- il riconoscimento di insegnamenti già erogati dall'Ateneo e riconosciuti validi dal Comitato Ordinatore ex art. 3 ed allegati A e B al D.M. 616/2017, di cui all'elenco pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>.
7. Non saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Ordinatore:
- le attività formative **NON** inserite nella domanda di riconoscimento crediti;
  - gli esami **NON** ancora sostenuti dall'interessato al momento di presentazione della domanda.
8. L'eventuale riconoscimento degli esami richiesti, comporterà l'esonero da uno o più insegnamenti previsti dal piano didattico del percorso.
9. Nel caso in cui il numero di CFU riconosciuti validi risulti inferiore a 24, l'interessato dovrà completarne l'acquisizione attraverso il PeF24.
10. In assenza di specifica domanda di riconoscimento CFU o di mancato riconoscimento degli esami richiesti, il corsista è tenuto a seguire il piano di studio standard del PeF24 e a sostenere i relativi esami.
11. Gli esiti della valutazione delle domande verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti> prima dell'avvio dei corsi
12. Le istanze di revisione delle valutazioni di riconoscimento crediti adottate dal Comitato Ordinatore dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data della relativa notifica.

**Art. 6 – RICHIESTA RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE PRESSO CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UD'A**

1. È ammessa richiesta di riconoscimento di attività formative svolte presso l'Ud'A nei seguenti corsi di studio:
- a. Dottorati di Ricerca: dietro presentazione di attestato rilasciato dal Coordinatore di Dottorato indicativo dell'attività formativa sostenuta, della relativa quantificazione in CFU, del SSD con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari di cui all'art. 3, lett. da a) a d) del D.M. 616/2017, degli obiettivi e/o del programma dell'attività svolta;
  - b. Master Universitari di I o di II Livello: dietro presentazione di attestato rilasciato dal Coordinatore del Master indicativo dell'attività formativa sostenuta, della relativa quantificazione in CFU, dell'assegnazione del SSD, degli obiettivi e/o del programma dell'attività svolta;
  - c. Scuole di Specializzazione: dietro presentazione di attestato rilasciato dal Direttore della Scuola, contenente le informazioni di cui alle precedenti lett. a e lett. b.

2. Le suddette attestazioni dovranno essere inserite nell'apposita sezione della procedura informatica di immatricolazione.

### **Art. 7 – CRITERI RICONOSCIMENTO CREDITI PREGRESSI**

1. Il Comitato Ordinatore procederà ai riconoscimenti di cui all'art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 616/2017 in base ai seguenti criteri:
- a. ogni esame del quale si richieda il riconoscimento deve essere di almeno 6 CFU;
  - b. per ogni ambito disciplinare potranno essere riconosciuti esami da 6 o da 12 CFU per un totale di 24 crediti nel rispetto della condizione di cui all'art. 3, c. 4 del D.M. 616/2017;
  - c. esami sostenuti con un numero di CFU superiore a 6 ed inferiore a 12 saranno riconosciuti come pari a 6 CFU;
  - d. gli esami sostenuti nei Corsi di laurea del vecchio ordinamento saranno riconosciuti pari a 6 CFU se semestrali ed a 12 CFU se annuali;
  - e. non saranno effettuati riconoscimenti parziali;
  - f. i moduli di insegnamenti integrati saranno riconosciuti solo ove prevedano non meno di 6 CFU e risultino coerenti, per settori scientifico- disciplinari, ambiti, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dal D.M. 616/2017 e relativi allegati;
  - g. saranno riconosciuti solo gli esami sostenuti e non quelli convalidati;
  - h. gli esami sostenuti in carriera pregressa saranno riconosciuti con il voto o il giudizio di idoneità allora ottenuto;
  - i. gli esami sostenuti e le attività formative svolte nei Master e nei Dottorati di Ricerca, saranno riconosciuti con giudizio di idoneità;
  - j. viste le note di chiarimenti MIUR n. 29999 del 25.10.2017 e n. 3675 del 07.02.2018, la certificazione di cui all'art. 3, comma 7 D.M. 616/2017 (riconoscimento totale dei 24 CFU) potrà essere rilasciata solo per quanti abbiano acquisito gli ultimi CFU (in ordine di tempo) presso l'Ud'A. Non verranno pertanto accolte le domande di coloro che abbiano maturato gli ultimi CFU presso altre Istituzioni Universitarie. In tal caso l'interessato dovrà rivolgersi all'Università che per ultima, in ordine di tempo, ha erogato le attività formative delle quali chiede il riconoscimento.
2. il Comitato Ordinatore procederà al riconoscimento dei crediti formativi conseguiti con esami sostenuti e attività formative svolte presso altri Atenei esclusivamente sulla base di:
- A. attestazione rilasciata dalle predette Istituzioni, contenente:
    - la denominazione dell'attività di cui si chiede il riconoscimento;
    - il settore scientifico disciplinare, necessariamente compreso fra quelli indicati dal D.M. 616/2017 e dai relativi allegati;
    - i crediti formativi;
    - la votazione finale;
    - gli obiettivi formativi e/o il programma della materia.
  - B. avvenuta pubblicazione da parte dell'Ateneo di provenienza, dell'elenco degli esami dallo stesso certificati come riconoscibili.  
In tal caso l'interessato sarà tenuto alla presentazione di autocertificazione degli esami sostenuti nella precedente carriera, completi di S.S.D., CFU, anno accademico di riferimento, data di superamento e sede di svolgimento. Tale autocertificazione dovrà recare in allegato il predetto elenco e dare indicazione del link del sito web dell'Ateneo di provenienza presso il quale è stato reso pubblico.  
Le suddette attestazioni/autocertificazioni dovranno essere inserite nell'apposita sezione della procedura informatica di immatricolazione.
3. Non verranno riconosciute pubblicazioni o attività professionali eventualmente svolte.



**Art. 8 – RILASCIO ATTESTAZIONE EX NOTE MIUR DI CHIARIMENTI N. 29999 DEL 25.10.2017 E N. 3675 DEL 07/02/2018**

1. Quanti chiederanno il riconoscimento dei 24 CFU presso altro Ateneo/Istituzione e intendano far riconoscere anche crediti acquisiti presso L'Ud'A, potranno richiedere l'attestazione riguardante le attività svolte presso questo Ateneo comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato, producendo specifica domanda in bollo.
2. La domanda da redigersi esclusivamente a mezzo del modulo **D** reperibile sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>, dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
  - mediante consegna a mano, personalmente o tramite persona di fiducia, munita di delega scritta, fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante, presso il Servizio Protocollo sito al III livello del Rettorato - Via dei Vestini, 31 Chieti Scalo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
  - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso. In questo caso, la busta contenente la documentazione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara – Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master/Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – Il Liv. Rettorato-Via dei Vestini – 66100 CHIETI - e recare la seguente dicitura: *"Riconoscimento CFU ex D.M. 616/2017"*.

**Art. 9 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE**

1. L'immatricolazione al "PeF24" è subordinata al pagamento di un contributo fisso pari ad € 60,00 (al netto dell'imposta di bollo) da integrarsi, in successivo momento, con il versamento di una quota variabile graduata sulla base della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, individuata in base all'attestazione ISEE 2018 valida per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio, e rapportata al numero delle attività formative seguite.
2. Il contributo di iscrizione al "PeF24" (quota fissa + imposta di bollo + quota variabile) è dovuto da parte di chi si iscrive in qualità di laureato, indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM di conseguimento del titolo.
3. Sono esentati dal pagamento del contributo di iscrizione (quota fissa + quota variabile) fatta salva l'imposta di bollo pari ad € 16,00, i corsisti con certificazione di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66%.
4. Sono altresì esentati da qualsiasi pagamento, fatta salva l'imposta di bollo pari ad € 16,00, quanti, alla data di presentazione della domanda di immatricolazione al "PeF24" risultino regolarmente iscritti, presso Ud'A, ad un Corso di Laurea Magistrale oppure al IV o V di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale oppure al V o VI anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale, ad un Dottorato di Ricerca, ad una Scuola di Specializzazione.
5. La quota variabile per singola attività formativa sarà graduata come da seguente tabella:

ISEE	Importo del contributo di iscrizione per ogni attività formativa
Fino a € 15.000	€ 0
Da € 15.001 a € 25.000	€ 50
Da € 25.001 a € 55.000	€ 70
Da € 55.001 a € 75.000	€ 90
Da € 75.001 e oltre	€ 110

### ATTENZIONE

**Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in due rate. La prima rata pari ad € 76,00** (60,00 contributo fisso + 16,00 bollo) deve essere versata entro e non oltre la data di immatricolazione (vedi successivo art. 11, comma 1 del presente Avviso).

In momento successivo alla presentazione del piano di studi e alla registrazione degli eventuali riconoscimenti dei crediti pregressi, l'Ateneo provvederà all'emissione del MAV corrispondente al numero degli esami da sostenere. Il termine del pagamento della **seconda rata** sarà quindi reso noto in successivo momento mediante pubblicazione di apposito AVVISO sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> alla sezione Albo Pretorio On-Line e al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>.

Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce pertanto tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli interessati.

6. Al corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, non sarà consentita la prenotazione degli esami e non verrà rilasciata alcuna certificazione finale.
7. I contributi di iscrizione versati non saranno in alcun modo rimborsati.

### Art. 10 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE - ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1. Per ottenere la riduzione della seconda rata del contributo dovuto per la frequenza delle Attività Formative Specifiche del "PeF24", i candidati tenuti al pagamento del contributo di iscrizione dovranno procurarsi l'attestazione ISEE 2018 per prestazioni per il diritto allo studio universitario.
2. Tale indicatore potrà essere richiesto, se di interesse, presentando all'INPS, ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) oppure al Comune di Residenza la Dichiarazione Sostitutiva Unica –DSU- **entro e non oltre il 31.12.2018**. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito INPS al seguente link: <https://servizi2.inps.it/servizi/iseeriforma/home.aspx>.
3. Gli studenti stranieri o residenti all'estero, al fine della graduazione della seconda rata del contributo di iscrizione (quota variabile), sono tenuti a richiedere l'attestazione I.S.E.E. per prestazioni per il diritto allo studio universitario come previsto dal D.P.C.M. 159/2013. Per maggiori informazioni si fa rinvio all'Allegato 1 del Manifesto Generale degli Studi Ud'A - "Disciplina Sistema Contributivo" – punto 3, reperibile sul sito web di Ateneo al link <https://www.unich.it/sites/default/files/all.1- regolamento tasse e contributi 2018-2019.pdf>

### ATTENZIONE

Con l'immatricolazione al "PeF24", il corsista che presenti all'INPS, ad un CAF oppure al Comune di Residenza la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) **entro il termine del**

**31.12.2018**, autorizza l'Ateneo a prelevare i dati ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario direttamente dalla banca dati dell'INPS in modalità telematica.

**LA PRESENTAZIONE DELLA DSU ALL'INPS O AL CAF O AL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO LA DATA DEL 31.12.2018 È REQUISITO INDISPENSABILE PER LA GRADUAZIONE DELLA SECONDA RATA (QUOTA VARIABILE) DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE SULLA BASE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE.**

In considerazione dei tempi di rilascio dell'attestazione ISEE, **SI RACCOMANDA DI PROCEDERVI PER TEMPO.**

**IN ASSENZA DEI DATI ISEE PER PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, IL CORSISTA DOVRÀ CORRISPONDERE L'IMPORTO MASSIMO DELLA QUOTA VARIABILE DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DETERMINATA IN RAGIONE DEL NUMERO DI ATTIVITÀ FORMATIVE DA FREQUENTARE.**

#### **Art. 11 – PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE AL PERCORSO E TERMINI DI SCADENZA**

1. L'immatricolazione al "PeF24" avviene esclusivamente in modalità on-line all'indirizzo <http://udaonline.unich.it> a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente Avviso ed **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21.12.2018**, seguendo la procedura di seguito indicata. Considerato che sarà richiesto tra l'altro di effettuare l'UPLOAD di documentazione in formato originale, è necessario che all'avvio del processo si disponga già dei seguenti documenti digitalizzati:
  - a. copia digitalizzata in PDF del documento di identità (carta di identità o patente di guida o passaporto) completo di tutte le facciate;
  - b. copia digitalizzata in PDF del codice fiscale (tesserino o tessera sanitaria);
  - c. una foto tessera in formato JPEG con una risoluzione di almeno 200 dpi e di dimensioni 480x480 pixel – max 2MB – (*utilizzare una foto per documenti come carta di identità o passaporto che ritragga il viso su sfondo chiaro*);
  - d. copia digitalizzata in formato PDF del permesso di soggiorno valido ove risulti la motivazione del rilascio (*solo per corsisti non comunitari, soggiornanti in Italia*);
  - e. una copia digitalizzata in formato PDF del visto di ingresso per studio di validità correlata all'inizio e alla durata del Corso ovvero - se studenti extracomunitari che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi in un semestre - del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso (*solo per corsisti non comunitari soggiornanti all'estero*);
  - f. copia digitalizzata in formato PDF di idonea certificazione rilasciata dalla competente struttura del SSN (*solo per candidati con disabilità o invalidità*);
  - g. copia digitalizzata in PDF della dichiarazione sostitutiva di certificazione in calce al presente Avviso sotto il n. 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato;
  - h. copia digitalizzata in PDF della domanda di riconoscimento crediti compilata sui moduli sottoindicati, reperibili sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>:
    - **Mod. a**, riservato a coloro che intendono ottenere il riconoscimento totale dei 24 CFU;

- **Mod. b**, riservato agli studenti iscritti all'Ud'A;
  - **Mod. c**, riservato ai laureati magistrali presso altre Università e laureati magistrali Ud'A;
- i. copia digitalizzata in PDF dell'attestazione rilasciata da altri Atenei contenente: 1) la denominazione dell'attività di cui si chiede il riconoscimento 2) il SSD, necessariamente compreso tra quelli indicati dal D.M. 616/2017 e dai relativi allegati 3) i CFU 4) la votazione 5) gli obiettivi formativi e/o il programma della materia **OPPURE** copia digitalizzata in PDF dell'autocertificazione degli esami sostenuti nella precedente carriera, completi di SSD, CFU, A.A. di riferimento, data di superamento e sede di svolgimento, riportante l'indicazione del link del sito web dell'Ateneo di provenienza presso il quale è stato reso pubblico e corredata dall'elenco degli esami dallo stesso certificati riconoscibili (solo per i corsisti che chiedono il riconoscimento di esami sostenuti in altro Ateneo).

#### ATTENZIONE

La domanda di immatricolazione sarà considerata valida solo se gli allegati sopraindicati saranno stati correttamente inseriti. Il mancato inserimento anche di uno solo degli allegati richiesti, ovvero l'inserimento di allegati non pertinenti determinerà l'esito negativo dell'immatricolazione.

2. Effettuato il collegamento all'apposito servizio on-line <http://udaonline.unich.it>, gli aspiranti dovranno osservare le **fasi procedurali di seguito indicate**:
- a. registrarsi nell'area riservata, alla voce REGISTRAZIONE WEB, inserendo i propri dati anagrafici nella procedura
  - b. autenticarsi (login) nella sezione Area Riservata attraverso le chiavi di accesso (nome utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione

#### ATTENZIONE

Gli utenti che risultino già registrati al predetto servizio dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome utente e password) già in loro possesso o, nel caso in cui le abbiano smarrite, collegarsi al sito <http://www.unich.it/infostudenti> sul quale sono reperibili le informazioni necessarie per attivare la procedura di recupero di tali credenziali o, in alternativa contattare il servizio infostudenti dell'Ateneo al recapito telefonico 0871/3556114 oppure all'indirizzo di posta elettronica [infostudenti@unich.it](mailto:infostudenti@unich.it) dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00. È necessario contattare tale servizio anche in caso di difficoltà legate all'utilizzo della procedura on-line.

- c. selezionare la voce di menù:

SEGRETERIA → IMMATRICOLAZIONE → IMMATRICOLAZIONE      STANDARD → scelta  
 tipologia corso di studio → CORSO SINGOLO 24 CFU

- d. selezionare Percorso Formativo 24 CFU;
- e. seguire le istruzioni a video e compilare i campi della procedura informatica con l'inserimento di tutti i dati richiesti;

- f. in caso di disabilità o invalidità compilare gli appositi campi della procedura informatica avendo cura di indicare la percentuale di invalidità, ove richiesta, ed inserire copia digitalizzata in formato PDF della certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
- g. inserire gli altri allegati alla domanda di immatricolazione sopra elencati;
- h. effettuare (se dovuto) **entro e non oltre le ore 13:00 del 21.12.2018** il versamento della prima rata di iscrizione **di importo pari ad € 76,00**, comprensiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (60,00 contributo fisso + 16,00 bollo), mediante carta di credito anche non intestata allo studente, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on-line. La procedura consente di visualizzare lo stato del pagamento aprendo il link SEGRETERIA-PAGAMENTI del menù a sinistra dello schermo per accertarsi che l'operazione sia andata a buon fine (il semaforo verde indica l'avvenuto accredito).
- In alternativa, nel caso in cui non sia possibile effettuare il pagamento on-line con carta di credito, stampare il MAV generato dalla procedura informatica ed effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali o tabaccherie dotate dell'apposito terminale in quanto aderenti al progetto "Banca ITB", entro il termine perentorio previsto per l'immatricolazione.
- L'immatricolazione non avrà corso, in assenza del pagamento della prima rata del contributo di iscrizione (se dovuto) entro il termine previsto.**

#### ATTENZIONE

- Non sono ammessi, a pena di esclusione, pagamenti con bonifico bancario o con bollettino postale.
- La data di pagamento è quella di effettiva contabilizzazione, non quella di versamento. Si consiglia pertanto di verificare se il versamento sia stato contabilizzato **entro le ore 13:00 del 21.12.2018**.
- Ai fini del pagamento non è consentito l'utilizzo della CARTA DOCENTE.
- Il versamento del contributo di iscrizione non è dovuto da parte dei corsisti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, lett. c, e lett. d del presente Avviso.

3. Conclusa la procedura on-line, è possibile visualizzare la domanda di immatricolazione on-line cliccando su "RIEPILOGO DATI IMMATRICOLAZIONE". La domanda di immatricolazione, come pure gli allegati di cui al comma 1 del presente articolo non devono essere consegnati al Settore Corsi Post Lauream.

In calce al presente Avviso è allegata sotto il n. 2 una **Guida Pratica** all'utilizzo della procedura informatica per la registrazione al portale e per l'immatricolazione.

4. Benchè le iscrizioni si considerino avvenute con l'esecuzione della procedura on line ed il pagamento della 1° rata di iscrizione, **i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero**, dovranno perfezionare l'immatricolazione **consegnando personalmente entro e non oltre il 03.01.2019**, presso il Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master/Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) ubicato presso il Rettorato – Il Livello - Via dei Vestini – 66100 CHIETI – la seguente documentazione di studio in originale:

- a. titolo di studio equiparabile a Laurea di II Livello, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana del luogo ove il titolo è stato rilasciato o in alternativa da attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC o dalle Rappresentanze Diplomatiche in Italia;
- b. diploma supplement in caso di titolo conseguito in Paese dell'Unione Europea;
- c. lettera di trasmissione della suddetta documentazione debitamente firmata e datata.

### ATTENZIONE

L'immatricolazione dei candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sarà comunque subordinata all'idoneità della documentazione presentata e valutata dall'Ateneo.

Essi dovranno comunque intendersi iscritti con riserva sino alla validazione della documentazione di studio di cui alle disposizioni ministeriali in materia di procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi di formazione superiore in Italia per l'A.A 2018/19 presso le Istituzioni della Formazione Superiore oltre che nel caso in cui la relativa documentazione di studio, in regola con i prescritti atti consolari, necessiti di integrazione.

### Art. 12 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

#### 1. Non saranno ammessi al PeF24 coloro che:

- hanno effettuato l'immatricolazione dopo le ore 13:00 del 21.12.2018 o con modalità diverse da quelle previste dall'art. 11 del presente Avviso;
- hanno effettuato il pagamento della prima rata (quota fissa + imposta di bollo) dopo le ore 13:00 del 21.12.2018;
- non hanno inserito nella procedura informatica tutti gli allegati richiesti;
- non sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente Avviso.

#### 2. Ferma restando l'iscrizione al PeF24, non sono ammessi alla procedura di valutazione delle attività pregresse coloro che:

- hanno presentato la domanda di riconoscimento crediti con modalità diverse da quelle previste dal precedente art. 11;
- non hanno presentato gli attestati di cui all'art. 6, c. 1 lett. a, lett. b e lett. c;
- non hanno presentato le attestazioni /autocertificazioni delle attività svolte presso altre Università (vedi Art. 7 c. 2 lett. A e lett. B del presente Avviso);
- hanno compilato in maniera errata o incompleta la domanda di riconoscimento.

### Art. 13 – COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDIO

1. La procedura consente sia ai candidati che hanno avanzato istanza di riconoscimento crediti, sia a quelli che invece non l'hanno presentata, di costruire il proprio piano di studi - esclusivamente on-line - combinando gli insegnamenti in relazione ai seguenti ambiti: A. Pedagogia, Pedagogia Speciale e Inclusione della Didattica B. Psicologia C. Antropologia D. Metodologie e Tecnologie Didattiche ed ai relativi settori scientifici disciplinari previsti. In caso di riconoscimento crediti, il piano di studi andrà integrato optando fra quelli del "PeF24" in offerta.
2. Per ciascuno degli ambiti sopra riportati sono acquisibili fino a un massimo di 12 CFU, fermo restando l'obbligo per il corsista di combinare gli insegnamenti offerti fino all'acquisizione di complessivi 24 CFU, garantendone almeno 6 in almeno 3 dei quattro ambiti disciplinari.

## ATTENZIONE

Sarà richiesto ai corsisti di compilare il piano di studio con successivo **AVVISO** reso noto mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it> al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>.

Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli interessati.

Sullo stesso link sarà inoltre resa disponibile una guida on-line all'utilizzo della procedura di compilazione del piano di studi.

3. **Nella compilazione del piano di studio on-line** gli aspiranti dovranno osservare le **fasi procedurali di seguito indicate**:

- a. collegarsi all'apposito servizio on-line <http://udaonline.unich.it>
- b. autenticarsi (login) nella sezione Area Riservata attraverso le chiavi di accesso (nome utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione
- c. selezionare dal menù di sinistra "Piano di studio" e seguire le istruzioni a video.

Per ogni eventuale problema tecnico o operativo, sarà attivo il servizio di assistenza Infostudenti dell'Ateneo contattabile al recapito telefonico 0871/3556114 oppure all'indirizzo di posta elettronica [infostudenti@unich.it](mailto:infostudenti@unich.it) dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00.

### Art. 14 – AVVERTENZE

1. Tutti i candidati sono da intendersi ammessi con riserva alla frequenza del "PeF24". L'Università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
2. L'Università effettuerà controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. L'eventuale accertamento della falsità o mendacità del contenuto delle autocertificazioni prodotte, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale o dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 DPR n.445/2000), comporterà l'esclusione automatica del corista dal Percorso formativo, l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di eventuali controinteressati e la perdita di tutti i benefici eventualmente conseguiti. I contributi di iscrizione già versati non verranno rimborsati.

### Art. 15 - CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE

1. All'atto dell'immatricolazione al "PeF24", l'Ateneo assegna a ciascuno studente una casella di posta elettronica del tipo: nome.cognome@studenti.unich.it. Tale casella, gratuitamente fruibile per tutta la durata del percorso formativo, vale quale recapito istituzionale per l'invio da parte degli uffici di questa Università – ex art. 8, comma 3 della L. 241/90 e successive modificazioni – di ogni comunicazione, avviso o informazione, con esclusione di qualsivoglia ulteriore forma di comunicazione presso altro domicilio e/o residenza.

## **Art. 16 – RINUNCIA AL “PeF24”**

1. Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia al “PeF24”.
2. Detta rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata in modo chiaro ed esplicito con atto scritto ed in bollo, utilizzando il “Modulo di rinuncia agli studi” da presentarsi in originale come da **Allegato 3**. Essa comporta la perdita dello status di corsista.
3. Il corsista che rinunci è tenuto al pagamento del contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 20,00.
4. All'atto della rinuncia il corsista non avrà titolo al rimborso dei contributi versati.
5. Il corsista che abbia presentato istanza di rinuncia non potrà iscriversi al “PeF24” nello stesso anno accademico.

## **Art. 17 – DECADENZA**

1. Il mancato sostenimento o superamento degli esami finali di ciascuna disciplina negli appelli disponibili, o comunque la mancata conclusione del percorso formativo, determinerà la decadenza dal “PeF24”, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 16.

## **Art. 18 – SEMESTRE AGGIUNTIVO**

1. Gli studenti Ud'A in corso che accedano, contemporaneamente, agli insegnamenti del percorso formativo di cui all'art. 3 del DM 616/2017, hanno diritto al prolungamento della durata normale del corso di studio per un semestre (semestre aggiuntivo).
2. In particolare, hanno diritto a fruire, senza oneri contributivi, del semestre aggiuntivo:
  - a. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2017/2018 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale oppure al V anno di un Corso di Laurea a ciclo unico quinquennale oppure al VI anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sessennale che, al momento di presentazione della domanda di immatricolazione al PeF24, abbiano già presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria 2017/2018, a condizione che conseguano il titolo accademico e superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2019;
  - b. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2018/2019 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale oppure al V anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico quinquennale oppure al VI di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale, a condizione che superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2019 e conseguano il titolo accademico entro il 31 luglio 2020;
  - c. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2018/2019 – al I anno di un Corso di Laurea Magistrale oppure al IV anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale oppure al V anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sessennale, a condizione che superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2019 e conseguano il titolo accademico il 31 luglio 2021.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui alle lett. a, b e c del presente articolo, gli studenti iscritti ai Corsi di studio Ud'A che accedano contemporaneamente al PeF24 perderanno il beneficio della esenzione dal pagamento dei relativi oneri contributivi e saranno quindi soggetti al pagamento dei contributi universitari previsti dalla Disciplina Sistema Contributivo di cui al Manifesto Generale degli Studi dell'anno di riferimento senza essere tenuti ad alcun contributo di mora.
4. L' estensione della durata del corso di studio per un semestre verrà riconosciuta una sola volta nella carriera dello studente. Ove questi non completi il percorso per l'acquisizione dei



24 CFU nei tempi previsti e richieda una nuova iscrizione a tale percorso, non fruirà di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.

5. Il semestre aggiuntivo non troverà applicazione per dottorandi e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione Ud'A in quanto incompatibile con le norme poste a disciplina della durata dei relativi Corsi.
6. Gli studenti Ud'A che possono usufruire del semestre aggiuntivo sono tenuti a darne comunicazione alla Segreteria Studenti di riferimento compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web di Ateneo [www.http//unich.it](http://www.unich.it) al link <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>.
7. La suddetta comunicazione non preclude la possibilità di laurearsi in una delle sessioni utili previste dal proprio Corso di Laurea senza, pertanto, usufruire del semestre aggiuntivo.

#### **Art. 19 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella Dott.ssa Elvira O. De Dominicis, Responsabile del Settore Corsi Post Lauream;
- per la procedura di immatricolazione on-line, l'Ateneo si avvarrà del Settore Applicativi Servizi Studenti – Responsabile Dott. Umberto Masotti.

#### **Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Questa Università procede al Trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del DLgs n.101 del 10.08.2018, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento EU 679/2016 (GDPR).
2. I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dai candidati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della prova di ammissione e dell'eventuale immatricolazione al Corso oggetto del presente Avviso.
3. Il conferimento è da intendersi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di ammissione.
4. Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie all'instaurazione di qualsivoglia rapporto con l'Università.
5. I candidati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali all'indirizzo [www.unich.it/privacy](http://www.unich.it/privacy) del Portale di Ateneo

#### **Art. 21 - PUBBLICITA'**

1. Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Ai sensi dell'art. 8 e seguenti della Legge n. 241/90, di esso e delle eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo contenuto sarà data pubblicità sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it>, alla pagina web "Albo Pretorio Online" e nell'apposita sezione: <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>

## Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per gli aspetti relativi alla didattica si rimanda al Regolamento Didattico del "PeF24" pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unich.it>, alla pagina web "Albo Pretorio Online" e nell'apposita sezione: <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio e alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia.
3. Il presente Avviso costituisce lex specialis della procedura di immatricolazione. La partecipazione a tale procedura implica pertanto la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per le informazioni amministrative riferite al "PeF24" si consiglia di consultare il sito internet di Ateneo nell'apposita sezione: <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>

**IL RETTORE**  
Prof. Sergio CAPUTI

